

**ORDINANZA N. 10 DEL 09.03.2020**

**Oggetto: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 NEL COMUNE DI PRAIANO.**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** lo stato di emergenza sanitaria proclamato in data 31.01.2020 dal Consiglio dei Ministri;  
**VISTA** la Circolare n. 3190 emessa in data 03.02.2020 dal Ministero della Salute;  
**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2000, n. 6, recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";  
**VISTO** il D.P.C.M.01 marzo 2020;  
**VISTO** il D.P.C.M.04 marzo 2020;  
**VISTO** il D.P.C.M.05 marzo 2020;  
**RITENUTO** necessario sensibilizzare i Cittadini sulle norme igieniche- sanitarie consigliate dalle autorità sanitarie;  
**RICHIAMATE** le raccomandazioni emanate dall'Organizzazione Mondiale della Salute (O.M.S.) attraverso il sito web cui si rinvia;  
**RICHIAMATE** le Ordinanze ed i Consigli emanati dal Ministero della Salute;  
**LETTA** la Circolare Ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 2020;  
**LETTO** il protocollo operativo della Direzione Generale della Campania per la tutela della Salute n. 80153 del 06 febbraio 2020;  
**VISTA** l'ordinanza n. 1/2020 del Presidente della Regione Campania;  
**VISTA** l'ordinanza n. 2/2020 del Presidente della Regione Campania;  
**VISTA** l'ordinanza n. 4 del 26/02/2020 del Presidente della Regione Campania;  
**VISTE** le Ordinanze n. 6, n. 7 e n. 8 emesse dal Presidente della Giunta Regionale Campania;  
**VISTA** l'Ordinanza n. 676 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile dell' 08.03.2020;  
**VISTA** la Circolare operativa emessa in data 08.03.2020 dall'Unità di Crisi Regionale;  
**ATTESO** che allo stato non risultano casi di contagio nelle aree di propria competenza;  
**RITENUTO** che è necessario prevenire eventuali focolai o contagi;

**CONSIDERATO CHE:**

- Il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti del città, monitora costantemente l'emergenza in atto al fine di poter adottare tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini, senza ingenerare inutili allarmismi;  
- è opportuno programmare ed attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione finalizzata al contenimento del rischio di contagio, tenendo conto non solo degli aspetti strettamente medici ed epidemiologici, ma anche degli evidenti riflessi di natura psicologica e sociale che si riverberano sulla collettività rappresentata dal Sindaco e che, per il susseguirsi di notizie talvolta non corrette ed amplificate, provocano danni al sistema economico e produttivo della città;  
- si tratta di un nuovo virus, ancora poco conosciuto per il quale non sono standardizzate tutte le procedure di profilassi, tra cui, in particolare, il relativo vaccino;  
- a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID-19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo.

**RITENUTO** pertanto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alle categorie a rischio;

**TENUTO CONTO** della necessità di adottare misure efficaci, economiche ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto;

**EFFETTUATO** il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, anche alla luce delle risultanze del tavolo di monitoraggio di cui in premessa;

**VISTI:** • *l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;*  
• *gli articoli 50 comma 5 e 54 comma 1 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;*

**ORDINA**

1. ai titolari e gestori dei pubblici esercizi di somministrazione; agli esercizi di media distribuzione; alle attività commerciali in sede fissa; agli uffici pubblici e privati se aperti al pubblico; gli impianti sportivi al coperto e palestre; all'attività artigianali, alimentari e non; nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento; nei luoghi ed edifici di culto; spazi comuni di alberghi, strutture ricettive e locali destinati a locazioni brevi; nei luoghi aperti al pubblico e comunque di ogni altro luogo non aperto al pubblico, a qualsiasi titolo adibito ad assembramento di persone;

- di effettuare periodici e frequenti interventi di pulizia straordinaria e disinfezione delle superfici e degli ambienti con i prodotti chimici di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall'istituto Superiore della Sanità nel febbraio 2020 e allegato alla presente ordinanza, pubblicato sul sito istituzionale del comune;

- esporre all'esterno del locale in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo idonea attestazione degli avvenuti interventi di disinfezione oppure certificazione della ditta incaricata e la presente ordinanza;

- assicurare, all'esito dell'avvenuta attività straordinaria di disinfezione, un'attività di pulizia ordinaria conforme alle direttive ministeriali, garantendo una frequente aerazione dei locali;

- posizionare appositi dispensatori di disinfettante o antisettico per le mani;

- esporre in modo visibile il citato decalogo dell'istituto Superiore della Sanità.

- garantire, in attuazione a quanto stabilito dall'art. 2 lettera e del DPCM 08/03/2020, nell'ambito delle attività commerciali il rispetto, con obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività, in caso di violazione.

**DISPONE**

ai trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 con pagamento in misura ridotta di euro 50,00 di cui all'art. 7 bis comma 1 bis del T.U.E.L. 267/2000.

**DISPONE ALTRESI'**

Che salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come previsto dall'art. 3 comma 7 del D.L. 06/02/2020;

**RACCOMANDA**

1. ai datori di lavoro di favorire, ove necessario, modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa nonché di evitare il sovraffollamento degli uffici aperti al pubblico dei locali frequentati da personale esterno anche attraverso lo scaglionamento degli accessi e di assicurare la frequente aerazione degli stessi;

2. Per quanto non contemplato nella presente ordinanza si rimanda ai D.P.C.M. in vigore.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all' Albo Pretorio del Comune di Praiano.

Il Servizio Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:

- Prefetto di Salerno - Presidente della Regione Campania; - Camera di Commercio;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Praiano, 09.03.2020

Il Sindaco - **Giovanni Di Martino**